



ISTITUTO AGRARIO
DI SAN MICHELE ALL'ADIGE

(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)

det. n. **4/3**

di data: **18 febbraio 2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(art.18 statuto Fondazione – procura di data 24.10.2012)

OGGETTO:

Art. 23 del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione Edmund Mach, art. 21 della legge provinciale n. 23/1990: trattativa privata diretta per la fornitura di una trattrice cabinata a servizio dell'azienda agricola.

Individuazione, quale contraente, dell'impresa PISONI S.r.L., con sede legale in via Laghetto,1, 38072 - fraz. Sarche Calavino (TN), codice fiscale e partita IVA 00430910224, per un importo contrattuale pari a complessivi Euro 31.500,00.= al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali. CIG Z3A1335D81.

IL DIRETTORE GENERALE

- vista la richiesta del dott. Flavio Pinamonti, responsabile dell'Azienda agricola della Fondazione Edmund Mach (d'ora innanzi FEM), di attivazione della procedura di acquisto della trattrice KUBOTA M 8540 DTNQ NARROW CAB già in comodato gratuito al centro trasferimento tecnologico (CTT) della FEM (contratto racc. n. 136/2014 di data 7 luglio 2014 stipulato con dell'impresa PISONI S.r.L, con sede legale in via Laghetto,1, 38072 - fraz. Sarche Calavino (TN), codice fiscale e partita IVA 00430910224). Tale trattrice risponde ad esigenze di utilizzo sia del CTT che dell'Azienda agricola a cui non si può far fronte con i mezzi attualmente in disponibilità della FEM;
- preso atto che dietro richiesta dell'Azienda agricola l'impresa PISONI S.r.L. ha presentato un'offerta, comprensiva degli optional indicati dal responsabile dell'azienda agricola e dal CTT, pari ad Euro 32.000,00.= (trentaduemila/00), al netto degli oneri fiscali;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013 avente ad oggetto "*Modalità di utilizzo del sistema Mercurio e rapporto fra l'art. 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. "spending review"), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23*";
- considerato che la citata deliberazione:
 - a) ha reso vincolante anche per la FEM e per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria il sistema MERCURIO (intendendosi sia le convenzioni APAC sia il ME-PAT) con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
 - b) ha autorizzato l'utilizzo delle procedure di acquisizione di beni e servizi disciplinate dalla L.P. 23/1990 solamente nei casi esclusi dall'ambito di operatività della *spending review*;
 - c) ha chiarito che l'esistenza di un determinato bene o servizio nel sistema MERCURIO esonera l'operatore dall'attività di verifica ulteriore dei parametri prezzo/qualità del sistema CONSIP S.p.A.;
 - d) ha previsto che, qualora un certo bene o servizio non sia acquistabile tramite il ME-PAT, cioè non sia in esso presente, ovvero non vi sia stata alcuna risposta positiva alla richiesta di offerta rivolta agli operatori iscritti alla relativa categoria merceologica, sia possibile esonerare l'operatore dall'attività di verifica ulteriore dei parametri prezzo/qualità del sistema CONSIP S.p.A. nel caso in cui si proceda ad esperire una gara telematica sulla piattaforma MERCURIO;
 - e) ha autorizzato, qualora un certo bene o servizio non sia acquistabile tramite il ME-PAT, cioè non sia in esso presente, ovvero non vi sia stata alcuna risposta positiva alla richiesta di offerta rivolta agli operatori iscritti alla relativa categoria merceologica, l'acquisto effettuato al di fuori del sistema MERCURIO, quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità/prezzo delle convenzioni CONSIP S.p.A.;
- preso atto che, nel rispetto della citata deliberazione, l'ufficio acquisti, servizi generali ed appalti (ASGA) ha riscontrato che:
 - a) non è presente alcuna convenzione APAC relativa alle forniture in oggetto;
 - b) non è presente sul ME-PAT la categoria merceologica di riferimento;

- c) non è ritenuto utile, per la tipologia e ammontare stimato di spesa, ricorrere allo strumento "GARE TELEMATICHE";
 - d) non è presente tra le CONVENZIONI ART. 26 BIS L.P.23/1990 quella in grado di soddisfare l'esigenza di acquisto;
 - e) l'esigenza di acquisto non è soddisfabile tramite gli strumenti messi a disposizione da parte di CONSIP S.p.A..
- ritenuto pertanto necessario procedere all'acquisizione dei beni richiesti tramite le procedure disciplinate dalla L.P. 23/1990;
 - considerato che ASGA, preso atto che non vi era alcun vincolo di acquisto della trattrice oggetto del contratto di comodato gratuito, ha effettuato un sondaggio informale interpellando, oltre all'impresa PISONI S.r.L., 12 (dodici) rivenditori autorizzati KUBOTA operanti nel nord Italia;
 - ritenuto di condividere l'opportunità e le modalità di effettuazione del sondaggio informale anche in considerazione dell'ammontare presunto di spesa e dell'esito dell'analisi effettuata sugli strumenti messi a disposizione da parte delle centrali di committenza APAC e CONSIP S.p.A.;
 - preso atto che dei 13 (tredici) operatori economici interpellati sono pervenute 4 (quattro) manifestazioni di interesse e una rinuncia alla partecipazione;
 - preso atto che in seguito di tale sondaggio informale ASGA, dopo una ulteriore negoziazione, ha confermato quale offerta maggiormente in grado di soddisfare le esigenze della FEM quella formulata dall'impresa PISONI S.r.L. per un importo offerto pari ad Euro 31.500,00.= (trentunomilacinquecento), al netto degli oneri fiscali (di cui circa Euro 1.000,00.= per optional richiesti dall'Azienda agricola e dal CIF);
 - considerato che il combinato disposto tra l'art. 23, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) della FEM e l'art. 21 della legge provinciale 23/1990 consentono il ricorso alla trattativa privata diretta, con il soggetto ritenuto idoneo, per importi contrattuali non eccedenti Euro 46.000,00.= (quarantaseimila/00), al netto degli oneri fiscali;
 - ritenuto che nel caso specifico risulti opportuno utilizzare questa modalità di individuazione del contraente in considerazione dell'esito dell'analisi effettuata sugli strumenti messi a disposizione da parte delle centrali di committenza APAC e CONSIP S.p.A, dell'ammontare previsto di spesa (pari a stimati complessivi Euro 31.500,00.=) e del fatto che è stato esperita un indagine di mercato interpellando complessivamente 13 operatori economici;
 - accertata pertanto la fondatezza giuridica del ricorso alla trattativa privata diretta quale modalità di scelta del contraente;
 - ritenuto pertanto di individuare, quale contraente della fornitura oggetto della trattativa privata, l'impresa PISONI S.r.L, con sede legale in via Laghetto,1, 38072 - fraz. Sarche Calavino (TN), codice fiscale e partita IVA 00430910224 per un importo contrattuale pari a complessivi Euro 31.500,00.= (trentunomilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali;
-

- dato atto che non sussistendo rischi interferenziali.

Tutto ciò premesso:

- visto l'art. 18 dello Statuto;
- vista la procura del 24 ottobre 2012;
- visto l'art. 23 e 26 del ROF della FEM;
- visto l'art. 21 della legge provinciale n. 23/1990;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1392 di data 11 luglio 2013;

d e t e r m i n a

- 1) di individuare l'impresa PISONI S.r.L, con sede legale in via Laghetto,1, 38072 - fraz. Sarche Calavino (TN), codice fiscale e partita IVA 00430910224, quale contraente della fornitura oggetto della trattativa privata diretta per un importo contrattuale pari a complessivi Euro 31.500,00.= (trentunomilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali e senza costi per la sicurezza in quanto non sussistono rischi interferenziali;
- 2) di subordinare l'efficacia dell'individuazione di cui al punto 1) alla verifica dei requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture richiesti dall'art. 38 del d.lgs. 163/2006;
- 3) di dare atto che al perfezionamento del contratto si provvederà, secondo quanto stabilito dall'art. 26 del ROF, tramite scambio di corrispondenza secondo il modello elaborato da ASGA condizionando l'efficacia dello stesso alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006;
- 4) di dare atto che gli oneri finanziari conseguenti alla fornitura oggetto della presente trattativa privata diretta sono posti a carico del budget dell'Azienda agricola (OI I1522008C).

=== o 0 o ===

GG/f.to Giuseppe Gubert

IL DIRETTORE GENERALE

- dott. Mauro Fezzi –
f.to Fezzi